



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 10 Ottobre 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 10 ottobre 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Regime forfettario e limite del reddito da lavoro dipendente

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Regolarizzazione delle violazioni dei corrispettivi

di Alessandro Bonuzzi

CONTENZIOSO

Definizione liti pendenti: qualche dubbio sulle ultime formalità

di Arianna Semeraro

BILANCIO

La nozione di azienda ai fini delle imposte dirette

di Stefano Rossetti

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per le cooperative di dipendenti che rilevano aziende

di Alberto Rocchi



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 10 ottobre 2023

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Euroconference
Centro Studi Tributari

TeamSystem

Master di 5 incontri

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

SCOPRI DI PIÙ

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

CASI OPERATIVI

Regime forfettario e limite del reddito da lavoro dipendentedi **Euroconference Centro Studi Tributari****Intervista al Presidente De Nuccio:
lo sviluppo della professione tra sfide future e ruolo nella riforma fiscale**[Guarda il video >](#)

Un dipendente ad aprile 2023 si è licenziato e a maggio sempre 2023 ha aperto partita Iva.

Ha aperto in regime forfettario pur avendo avuto nel 2022 un reddito da dipendente superiore ai 30.000 euro.

La Legge dice in generale che la soglia (dei 30.000 euro da reddito dipendente) non va verificata se il rapporto è cessato (senza specificare quando).

C'è invece la risposta dell'Agenzia delle entrate a un interpello che dice, che il rapporto deve essere cessato l'anno precedente per non verificare la soglia dei 30.000 euro da lavoro dipendente.

Il cliente sarebbe intenzionato a proseguire con il regime forfettario in quanto a nostro avviso l'intento della legge è quello di evitare una tassazione agevolata a chi è contemporaneamente sia dipendente che titolare di partita Iva.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Regolarizzazione delle violazioni dei corrispettivi

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Il D.L. 131/2023 (c.d. **Decreto energia**) ha introdotto la possibilità di **sanare**, con l'utilizzo dell'istituto del **ravvedimento operoso**, talune **irregolarità** commesse dagli esercenti nella certificazione dei corrispettivi nel periodo compreso **dall'1.1.2022 al 30.6.2023**. In particolare, le violazioni regolarizzabili consistono:

- nella **mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi**;
- nella **memorizzazione e/o trasmissione incompleta o non veritiera** dei dati dei corrispettivi;
- nella **mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto**;
- nell'emissione dei menzionati documenti per un **importo inferiore** a quello **effettivo**.

La sanatoria è possibile:

- anche se le violazioni sono **già state constatate non oltre il 31.10.2023**;
- sempreché le violazioni **non siano state già oggetto di atto di contestazione** alla data del perfezionamento del ravvedimento;
- se il perfezionamento del **ravvedimento** avviene **entro il 15.12.2023**.

In deroga all'[articolo 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. 472/1997](#) – il quale prevederebbe l'impossibilità di **avvalersi della riduzione garantita dal ravvedimento operoso**, per le violazioni relative all'omessa memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi (e alla memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri), una volta che le stesse sono constatate (riduzione a 1/5) – la nuova disposizione stabilisce la possibilità per il contribuente di **avvalersi della riduzione della sanzione del 90%** (con un minimo di 500 euro), anche successivamente alla constatazione della violazione:

- a **1/7**, per le irregolarità commesse nel **2022**, a norma [dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis, D.Lgs. 472/1997](#);
- a **1/8**, per le irregolarità commesse nel **2023** ed entro il 30.6.2023, a norma [dell'articolo 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. 472/1997](#).

Il vantaggio della sanatoria consiste, quindi, nella possibilità di sfruttare la riduzione da ravvedimento, **sebbene la violazione sia stata constatata entro il 31.10.2023**, sempreché la stessa, al momento del ravvedimento, non sia già stata contestata ai sensi dell'[articolo 16 D.Lgs. 472/1997](#).

Da notare che le violazioni in questione **non assumono rilevanza** ai fini dell'applicazione della **sanzione accessoria**, di cui all'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), che prevede la **sospensione** della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività **per un periodo da 3 giorni ad un mese**.

Violazioni ex [articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#)**Sanatoria ex [articolo 4 D.L. 131/2023](#)**

Comma 1 – documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva	No
Comma 2 – documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ai fini Iva	No
Comma 2-bis – mancata e non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi + memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi infedele	Sì
Comma 3 – mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto + emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali	Sì

Sotto il **profilo strategico**, ai fini dell'adesione alla regolarizzazione introdotta dal D.L. 131/2023, va poi tenuto conto che:

- le violazioni sanabili possono aver determinato anche la **mancata contabilizzazione di ricavi**, con la conseguenza che, in tal caso, diventa necessario ravvedere anche le irregolarità ai fini **delle imposte dirette**. In particolare, per le **violazioni commesse nell'anno 2022**, si dovrà **integrare** il versamento dell'Irpef o dell'Ires riferita a tale annualità, con la possibilità però di evitare l'**infedele dichiarazione**, laddove la regolarizzazione avvenga **entro il 30.11.2023** (termine ultimo per i contribuenti solari per la presentazione del modello Redditi 2023);
- a parere dell'Agenzia delle entrate, il ravvedimento deve riguardare anche le Lipe;
- in sede di ravvedimento, non è possibile beneficiare del cumulo giuridico, di cui all'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#).

CONTENZIOSO

Definizione liti pendenti: qualche dubbio sulle ultime formalità

di Arianna Semeraro

Master di specializzazione

Laboratorio professionale Iva 2023

Scopri di più

A quasi un anno dall'entrata in vigore della norma, che ha consentito la **definizione agevolata delle controversie** tributarie, si è giunti al termine della finestra temporale entro la quale i contribuenti potevano aderirvi (30.9.2023 poi slittato al 2.10.2023).

Nonostante ciò, residua **l'ultimo adempimento** (richiesto dalla norma) in capo a tutti coloro che hanno deciso di aderire alla misura agevolativa in commento: entro oggi, **10.10.2023**, occorrerà **depositare**, infatti, la ricevuta di presentazione della definizione e il pagamento del dovuto (o della prima rata), dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale risulta pendente la controversia.

È questo l'ultimo adempimento posto a carico dei contribuenti per il perfezionamento della definizione agevolata delle liti, ma esistono alcune ipotesi che **non hanno soluzioni ufficiali**.

Tale adempimento riguarda, senza ombra di dubbio, le ipotesi in cui la controversia sia **già instaurata dinanzi a un giudice**. In tali casi, difatti, non esistono dubbi di sorta circa le modalità con le quali tale deposito debba avvenire. E semplificando, nel caso in cui trattasi di controversia nella quale le parti si sono costituite e sono in attesa di fissazione o trattazione dell'udienza, il contribuente, **entro la data odierna (10.10.2023)**, dovrà presentare, tramite il **canale telematico** per i depositi nel fascicolo processuale:

- **copia della domanda di definizione;**
- la **ricevuta** di presentazione e;
- il **pagamento eseguito**.

I documenti verranno così acquisiti al fascicolo e consentiranno al **Collegio di dichiarare l'estinzione del giudizio**, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 198, L. 197/2022](#).

Ci sono, però, numerosi casi per i quali non esiste alcun fascicolo "aperto" dinanzi a nessuno organo giurisdizionale, poiché si è nella fase di **pendenza dei termini** di impugnazione o di riassunzione. Alla luce di tali circostanze, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- il caso in cui è stata depositata la sentenza di primo o di secondo grado, ma né l'Ufficio né il contribuente, hanno già proposto l'impugnazione. In concreto **non esiste un fascicolo pendente** dinanzi a un giudice e, pertanto, non dovrebbe essere necessario alcun deposito. Prudenzialmente, converrebbe **informare l'Ufficio controparte tramite pec dell'avvenuta definizione**. Va segnalato che, per tale ipotesi, alcuni contribuenti hanno ritenuto prudenzialmente di informare il giudice di primo o secondo grado (che ha emesso la pronuncia) dell'avvenuta definizione, depositandola nel fascicolo, ancorché ormai chiuso;
- un caso particolare è quello in cui l'Ufficio (totalmente o parzialmente soccombente) abbia già proposto appello o ricorso in Cassazione, **ma il contribuente non si sia ancora costituito** o non abbia ancora proposto appello/ricorso incidentale. In questo caso, **l'interessato non è ancora parte** del processo e, pertanto, per depositare l'istanza di definizione e la ricevuta del primo pagamento, **dovrà costituirsi**. A tal fine, dovrebbe essere sufficiente depositare, unitamente alla procura al difensore, un'istanza "accompagnatoria" della documentazione da produrre, atteso che lo scopo è quello di informare il collegio dell'avvenuta definizione.
- nell'ipotesi in cui è stata definita la lite in **pendenza dei termini per la riassunzione**, il contribuente prudenzialmente **dovrà riattivare la controversia tramite la riassunzione** e contestualmente depositare i documenti della definizione.

Sebbene sia importante concludere correttamente l'iter formale richiesto dalla norma, ai fini della definizione agevolata delle controversie, occorre evidenziare come il **mancato adempimento dell'obbligo di deposito non faccia comunque venire meno gli effetti estintivi del procedimento**.

Ciò in quanto, praticamente, dovrebbe essere lo stesso Ufficio – parte del giudizio – a rappresentare in giudizio l'avvenuta definizione ricevuta, sia perché, ad ogni modo, la definizione delle liti si ritiene perfezionata con la presentazione dell'istanza e il pagamento della prima rata, con la conseguenza che **l'intervenuta definizione debba prevalere sulle successive sentenze che non ne tengano conto**.

BILANCIO

La nozione di azienda ai fini delle imposte dirette

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

Aspetti civilistici e fiscali dell'affitto d'azienda

Scopri di più

L'[articolo 2555 cod. civ.](#) definisce l'azienda come *“il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*. Quindi l'azienda è costituita da un insieme di beni (intesi in senso giuridico) che sono mediati dall'organizzazione fornita dal soggetto imprenditore al fine di **esercitare l'attività d'impresa**.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, possiamo individuare tre elementi che caratterizzano l'azienda:

- **i beni**. Essi devono essere intesi in senso giuridico e, in ragione di diversi filoni interpretativi, possono ricomprendere, oltre ai beni materiali e immateriali, anche diritti e rapporti obbligatori;
- **l'organizzazione** definita dalla giurisprudenza come il *“collegamento funzionale fra i beni di un complesso produttivo unitario”* (per tutte Cassazione n. 8219/1990);
- **l'esercizio dell'attività di impresa** come concetto finalistico dell'organizzazione impressa all'insieme di beni.

Sotto il profilo dell'**imposizione diretta**, il concetto di azienda è particolarmente rilevante, in quanto il legislatore riconosce la valenza dell'azienda sotto un profilo economico produttivo, tanto da riservarle una dignità fiscale, a cui si associano regimi di tassazione agevolativi o improntati alla neutralità fiscale.

In linea generale, la nozione di azienda utilizzata nell'ambito del diritto tributario è mutuata **dal diritto commerciale**. In particolare, l'Agenzia delle entrate con la [circolare 320/E/1997](#), recante chiarimenti in materia di riordino della disciplina dei procedimenti di riorganizzazione aziendale, ha identificato l'azienda quale **universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa** (vedasi anche risposta ad interpello n. 101/2021).

Inoltre, in un'altra occasione l'Amministrazione finanziaria ([circolare 57/E/2008](#)) ha specificato che un complesso aziendale per essere tale deve essere:

- **autonomo;**
- **atto a produrre reddito.**

In sostanza, l'azienda può essere definita come un insieme di **beni eterogenei**, costituenti un complesso caratterizzato da "unità funzionale", determinata dal coordinamento realizzato dall'imprenditore tra i diversi elementi patrimoniali e dall'unitaria destinazione dei medesimi a uno specifico fine produttivo, individuando i fattori essenziali dell'azienda nell'**organizzazione**, nei **beni** e nel **loro fine per l'esercizio dell'impresa (risposta ad interpello n. 101/2021)**.

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la stessa sottolinea la nozione di azienda, quale complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individuando nell'organizzazione di questi, funzionale all'esercizio dell'impresa, la sua **connotazione essenziale** (Cassazione n. 5087/2014).

In relazione alla cessione d'azienda, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *"se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario"* (Cassazione n. 9575/2016). Più di recente, la stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 1769/2018) ha evidenziato come sia *"elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di **provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi** e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente"*.

Sulla base di quanto sopra, dunque, la presenza di un'azienda o meno contempla una valutazione che deve essere effettuata **caso per caso** sulla base degli **elementi giuridici e fattuali** riferibili al caso di specie.

In caso di dubbio sull'esistenza di un complesso aziendale, il contribuente può sempre ricorrere **all'istituto dell'interpello ordinario**, di cui all'[articolo 11, L. 212/2000](#), con il quale può essere chiesto all'Amministrazione finanziaria di **qualificare giuridicamente la fattispecie fattuale**.

Infatti, l'interpello ordinario può essere anche di tipo "qualificatorio", ovvero il legislatore ha riconosciuto la vocazione espansiva dell'interpello ordinario, esplicitando l'applicabilità dell'istituto anche ai casi in cui oggetto di **obiettiva incertezza** non è la norma tributaria in quanto tale, ma la **qualificazione giuridico tributaria** della fattispecie prospettata dal contribuente, quando cioè quest'ultimo ha dubbi sulla qualificazione del fatto e, dunque, sull'applicazione della norma, più che sull'interpretazione della medesima.

Sul piano sostanziale le considerazioni sopra svolte sono utili in merito all'applicazione, a mero titolo esemplificativo:



- dell'[articolo 176 Tuir](#), che subordina la **neutralità dell'operazione al conferimento** di un complesso aziendale;
- dell'[articolo 67 Tuir](#), che qualifica come **reddito diverso l'affitto e/o la cessione dell'unica azienda** da parte dell'imprenditore individuale.

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per le cooperative di dipendenti che rilevano aziende

di **Alberto Rocchi**

OneDay Master

Costituire una cooperativa

Scopri di più

Il *Workers Buy Out* (in seguito Wbo) ha iniziato a diffondersi in Italia sin dagli anni 80. Può essere definito come quel fenomeno che vede **i dipendenti di un'azienda in crisi dar vita a una cooperativa** che, in coerenza con lo scopo mutualistico di fornire lavoro ai soci, si incarica di **rilevare il complesso aziendale** sfruttando:

- **l'ibridazione tra imprenditoria e lavoro proprio** del mondo della cooperazione e;
- gli appositi **canali finanziari alternativi** al credito tradizionale.

Lo schema negoziale è molto semplice e si articola nei **seguenti passaggi**:

1. i dipendenti dell'impresa in procedura concorsuale si **organizzano per acquisire l'azienda** o parte di essa (*target company*);
2. con questo obiettivo costituiscono una **cooperativa New Coop**, che viene finanziata con **l'anticipo delle indennità salariali** previste dalla normativa vigente;
3. gli **investitori istituzionali** possono partecipare in qualità di **soci finanziatori**;
4. la New Coop potrebbe richiedere, sulla base di un piano industriale sostenibile, **l'intervento del credito bancario**;
5. la New Coop **acquisisce un ramo** o l'intera azienda.

Obiettivo del Wbo è l'acquisizione non delle azioni o quote di partecipazione, come avviene per le operazioni di Mbo, ma **dell'azienda o del ramo di azienda**.

Il legislatore è intervenuto più volte per agevolare il Wbo fornendo vari **strumenti di carattere procedurale** e finanziario.

Una forma particolare di Wbo è quella che ha previsto il D.L. 83/2012, come da ultimo modificato dalla L. 178/2020. Quest'ultima norma ha disposto l'inserimento nel provvedimento originario di un comma 3-quater, all'interno dell'[articolo 23, D.L. 83/2012](#), nel quale viene prevista la possibilità di erogare **"finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi"**.

La fattispecie individuata dal legislatore sembra essere parzialmente **più ristretta rispetto all'ambito generale del Wbo**. Infatti, si parla di aziende in crisi i cui titolari intendano cedere o affittare l'attività a cooperative di dipendenti. La terminologia usata fa pensare a una misura riservata al trasferimento da aziende gestite in forma individuale a società cooperative formate da lavoratori **provenienti da queste stesse imprese**.

Con riferimento a questa stessa fattispecie, la citata L. 178/2020 ha introdotto **tre ulteriori agevolazioni**:

1. con il [comma 271](#), viene previsto che *“gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater [le cooperative di cui sopra], non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi”*. L'agevolazione è di carattere fiscale e riguarda la tassazione diretta dei **singoli lavoratori**, che potranno ricevere in completa esenzione il proprio Tfr, purché destinato alla **sottoscrizione del capitale sociale** della cooperativa che rileva l'azienda, evidentemente per la sola quota utilizzata a tale scopo.

2. la seconda misura è prevista dal [comma 272](#), L. 178/2020, ed è stata **ulteriormente disciplinata dal D.M. 17.2.2023**. Il Decreto attuativo restringe ulteriormente il campo di azione della norma all'ipotesi di *“cessioni di azienda o rami di azienda effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese [...] costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda medesima”*. In questi casi si applica:

- **l'esenzione da imposta sulle donazioni** prevista dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), a condizione che gli aventi causa **proseguano l'esercizio dell'impresa** o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- il regime previsto dall'[articolo 58, comma 1, Tuir](#), a condizione che la società cooperativa **assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda** e subentri nella **posizione dell'imprenditore individuale** in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti;

3. le cooperative costituite da dipendenti che rilevano aziende dei titolari, in cessione o in affitto, *“rispettano la condizione di prevalenza di cui all'[articolo 2513 cod. civ.](#) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione”*.